Articolo 83 del Tuir
Ifrs 3
Oic 4, 17 e 31
Agenzia entrate, risoluzione 184/E/2007
Agenzia entrate, risposta a interpello 538 del 6 agosto 2021

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Badwill, natura contabile e fiscale similare per soggetti Oic e Ias/Ifrs

La **natura contabile del *badwill*** risulta **similare tanto per i soggetti Oic *adopter*, quanto per quelli Ias/Ifrs**. Esso corrisponde alla circostanza per cui, nell'ambito dell'**acquisizione di un'azienda o di un ramo aziendale**, il **prezzo** corrisposto dall'acquirente sia **inferiore al *fair value* degli elementi patrimoniali acquisiti**. Questa **differenza**, in base al **processo di Ppa** (*Purchase Price Allocation*), dovrà essere imputata *in primis* al minore valore delle attività o al maggiore valore delle passività (comportante l'iscrizione di un fondo per rischi e oneri). L'eventuale residuo invece costituisce un provento che affluisce a conto economico e che sancisce l'effettuazione di un "buon affare".
Dal punto di vista fiscale, il *negative goodwill* costituisce un **fondo per oneri futuri**, il cui utilizzo a copertura dei suddetti oneri rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile. Ciò implica quindi tassazione tanto ai fini Ires, quanto ai fini Irap, ma, in questo caso, solo qualora l'utilizzo sia a fronte di oneri rilevanti ai fini del tributo regionale. La **risposta a interpello 538 per i soggetti Ias/Ifrs** conduce alle stesse conclusioni – di natura fiscale – già individuate **per i soggetti Oic** nella **risoluzione 184/E/2007**.

Natura economico-contabile del *badwill* per i soggetti Ias/Ifrs

Per i **soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali**, la fattispecie del ***goodwill*** (avviamento) e del ***badwill*** (avviamento negativo) è trattata nel principio **Ifrs 3** relativo alle aggregazioni aziendali. Ricordiamo che l'ambito di applicazione del citato Ifrs 3 riguarda le **aggregazioni aziendali afferenti soggetti terzi**, perché le operazioni di questo genere che sono effettuate a livello infragruppo (cd. *business combinations under common control*) non ricadono nel campo di applicazione del principio Ifrs 3. Ciò comporta, in estrema sintesi, che, **dal punto di vista contabile**, le operazioni di aggregazione aziendale propriamente dette sono **effettuate in base al *fair value*** e sono quindi in grado di **far emergere un *goodwill* oppure un *badwill***. Ciò a differenza, invece, delle *business combinations under common control*, che presuppongono l'utilizzo dei valori contabili, senza quindi l'emersione dei maggiori valori che possono dare luogo a un avviamento positivo o negativo[1].

In base all'Ifrs 3, un'entità deve **contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell'acquisizione**. L'applicazione del metodo dell'acquisizione richiede (paragrafo 5):

a) l'identificazione dell'acquirente;

b) la determinazione della data di acquisizione;

c) la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita;

d) la rilevazione e la valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

I successivi paragrafi 32, 34, 35 e 36 illustrano la casistica della rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli. In particolare, **può accadere che un acquirente acquisti a prezzi favorevoli**, ossia effettui un'aggregazione aziendale in cui l'**ammontare del valore netto degli importi delle attività e delle passività superi l'importo complessivo del corrispettivo**

1. *Lo Iasb (International Accounting Standards Board) ha pubblicato, a novembre del 2020, con richiesta di riscontro entro il 1° settembre 2021, un Discussion Paper intitolato "Business Combinations under Common Control", avente lo scopo di individuare i requisiti utili ad aiutare le società a rappresentare queste situazioni.*

corrisposto. Secondo il principio, si può avere un acquisto a prezzi favorevoli, per esempio, in un'aggregazione aziendale derivante da una vendita forzosa, in quanto il venditore agisce per obbligo.

Prima di rilevare un utile per acquisto a prezzi favorevoli, l'acquirente deve **verificare se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e le passività assunte** e deve rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività identificata in tale verifica.

Quindi l'acquirente deve **esaminare le procedure impiegate per valutare gli importi** che il principio Ifrs 3 richiede siano rilevati alla data di acquisizione per tutti i seguenti elementi:

a) le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte;

b) le eventuali partecipazioni di minoranza nell'acquisita;

c) nel caso di un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, le interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente;

d) il corrispettivo trasferito.

Obiettivo della verifica è quello di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione.

Dopo avere **attribuito l'eccedenza** (degli elementi attivi/passivi acquistati rispetto al corrispettivo corrisposto), l'acquirente dovrà **rilevare l'utile risultante nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, alla data di acquisizione**.

A titolo esemplificativo, supponiamo che il corrispettivo pattuito sia pari a 100 a fronte di un valore di elementi patrimoniali trasferiti (attivi meno passivi) pari a 200. Supponiamo che, nel processo di Ppa, emerga una minore valutazione di magazzino di 20, una svalutazione di crediti di 30 e la necessità appostare un fondo per rischi e oneri di 10. Dopo tali rettifiche, residua un'eccedenza, che è pari a 40 (100 – 20 – 30 – 10). Secondo i principi internazionali, tale eccedenza dovrà essere imputata come provento a conto economico a fronte del buon affare, ovvero dell'acquisto a prezzi favorevoli.

Natura economico-contabile del *badwill* per i soggetti Oic

Venendo ai **soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali**, a differenza di quanto avviene in ambito internazionale, dove si fa riferimento all'Ifrs 3, **non esiste alcun documento** che, in maniera esplicita, disciplini la contabilizzazione dell'avviamento o del *badwill* in caso di acquisto di complessi aziendali. Motivo per cui la **disciplina applicabile in questi casi va rinvenuta in altri documenti contabili**, che trattano fattispecie assimilabili[2].

Principio Oic 17

Si consideri il principio **Oic 17** in tema di **bilancio consolidato**, laddove lo stesso si occupa del **trattamento contabile della differenza negativa da annullamento**. Si tratta infatti di una **casistica** che è del tutto **assimilabile a quella del *badwill* nell'ambito di un'acquisizione di azienda**.

Il **paragrafo 57** chiarisce che si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

Il successivo **paragrafo 58** stabilisce che la differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "Riserva di consolidamento".

Il **paragrafo 59** chiarisce che la differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo 58, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi e oneri". Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce

2. *Per una ricostruzione storica della natura del badwill si rinvia a Fondazione Aristeia, documento 64, "Il trattamento contabile del badwill nelle aggregazioni di impresa", giugno 2006.*

di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".

Infine il **paragrafo 60** prevede che la differenza da annullamento negativa, in taluni casi, può essere in parte riconducibile a una "Riserva di consolidamento" e, in parte, a un "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri". Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Quindi la **logica indicata dal principio 17 per la differenza negativa da annullamento**, che, **come natura**, è **assimilabile al *badwill***, prevede:

- in prima battuta, la **riduzione del valore delle attività**;
- poi l'**iscrizione di maggiori passività in un fondo per rischi e oneri**;
- quindi l'**iscrizione di una riserva di patrimonio netto per la quota che** invece **rappresenta il buon affare**;
- infine il **rilascio fra i proventi di conto economico del fondo iscritto nel passivo a fronte delle ipotesi di perdite effettuate in sede di acquisto**.

Pertanto la **differenza** che rileva **fra i principi nazionali e quelli internazionali** consiste nel fatto che la **contabilizzazione del buon affare**:

- **per i primi**, si effettua **a patrimonio netto**;
- **per i secondi**, invece **direttamente a conto economico**.

Principio Oic 4

L'altra fonte di indiretto riferimento è costituita dal principio contabile **Oic 4** relativo alle **fusioni** e alle **scissioni**. In tema di fusioni, in particolare, viene dedicato ampio spazio alla natura dell'**avanzo da annullamento**.

A tale riguardo, il paragrafo 4.4.3.2., lettera A), chiarisce che le cause generatrici dell'avanzo da annullamento possono essere molteplici:

a) l'acquisto è stato effettuato a condizioni particolarmente vantaggiose. Ciò può essere dovuto: all'acquisto in un'asta giudiziaria, nella quale si ha un meccanismo di ribasso progressivo del prezzo d'asta, che consente acquisizioni vantaggiose; oppure a esigenze di liquidità del venditore, che lo inducono a concedere sconti significativi pur di vendere la partecipazione; o a ragioni di analoga natura;

b) i beni della partecipata sono stati assoggettati a una rivalutazione ai sensi di leggi speciali, mentre la partecipazione non è stata rivalutata;

c) nel periodo intercorrente tra l'acquisizione della partecipazione e la data di efficacia della fusione si sono formate riserve di utile nella partecipata, che non hanno comportato un corrispondente aumento nel valore contabile (costo) della partecipazione, cosa che sarebbe avvenuta se fosse stata valutata col metodo del patrimonio netto;

d) l'acquisto è stato effettuato prevedendo oneri o perdite future della partecipata o tenendo conto dell'esistenza di un *badwill* per insufficiente redditività, che hanno influito sul prezzo; oppure il patrimonio netto contabile della partecipata è stato sopravalutato a causa, ad esempio, della mancata iscrizione o del sottodimensionamento di uno o più fondi rischi o della mancata svalutazione di immobilizzazioni o di partecipazioni per perdite durevoli di valore, di controversa determinazione.

I **casi** previsti, in particolare, alle precedenti lettere a) e d) sono **concettualmente riconducibili alla fattispecie del *badwill***[3].

Il principio prosegue poi chiarendo che, nei casi delle lettere a), b) e c), l'**avanzo** viene **iscritto in apposita riserva di patrimonio netto**, che assumerà la denominazione "Riserva avanzo di fusione". Invece, nella casistica di cui alla lettera d), l'**importo che rappresenta il valore attuale di oneri o perdite futuri o un *badwill* per insufficiente redditività** sarà **iscritto**, come previsto dalla norma menzionata, **in un apposito fondo rischi**, che assumerà una specifica denominazione, come, ad esempio, "Fondo rischi per oneri e perdite da fusione". Tale fondo sarà **utilizzato nei successivi esercizi al verificarsi degli oneri, perdite e minori utili previsti**[4].

3. *In particolare, infatti, la casistica della lettera d) esplicita chiaramente la presenza di un badwill.*

4. *Il principio chiarisce altresì che, se l'avanzo fosse determinato, sia pure in parte, da una non corretta redazione del bilancio di chiusura, o del bilancio del precedente esercizio, ad esempio per l'ingiustificata o eccessiva capitalizzazione di costi, per l'omessa o insufficiente iscrizione di passività come fondi per rischi ed oneri, per l'iscrizione di imposte anticipate non recuperabili, prima di attribuire a esso il trattamento contabile sopra indicato, sarà necessario eseguire le necessarie rettifiche che ne ridurranno l'importo.*

Principio Oic 31

Può essere utile infine fare riferimento a quanto previsto dal principio **Oic 31** in tema di **utilizzo dei fondi** e di **fondi eccedenti**. A tale riguardo, infatti, il **paragrafo 46** stabilisce che la sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi e incertezze può determinare che il **fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente**. In questo caso, il relativo **fondo si riduce o si rilascia di conseguenza**.

Il successivo **paragrafo 47** prevede poi che la **rilevazione contabile di un'eccedenza del fondo** dipende dalla natura del rischio o passività a fronte dei quali è stato stanziato l'accantonamento. Se l'eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di una società, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione (classe B), l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A 5 "Altri ricavi e proventi").

Quindi il principio contabile in questione conferma che l'**utilizzo del fondo esuberante avviene a conto economico** e generalmente esso impatta la voce degli altri ricavi e proventi qualora il costo originariamente accantonato fosse stato contabilizzato fra i costi della produzione[5].

Il processo di Ppa (*purchase price allocation*)

Vediamo di seguito come si sostanzia il **processo di Ppa nel caso di un'aggregazione disciplinata dall'Ifrs 3**.

L'applicazione del metodo dell'acquisizione prevede:

- la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita e
- la rilevazione e la valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

In generale, poi, l'acquirente dovrà valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione.

Nel caso di un **acquisto a prezzi favorevoli**, laddove il corrispettivo risulti inferiore rispetto alla somma algebrica delle attività e delle passività oggetto di trasferimento, occorrerà imputare l'eccedenza dapprima agli elementi attivi o passivi trasferiti.

Solo ciò che residua andrà imputato a conto economico.

Chiarito quanto stabilisce l'Ifrs 3 per le aggregazioni aziendali, giova osservare che **anche nell'ambito dei principi nazionali**, nel caso di un **acquisto effettuato a condizioni favorevoli**, si avrà l'imputazione del *badwill in primis* al minore valore degli elementi attivi e/o all'iscrizione di un fondo per rischi e oneri futuri. Qualora poi residui un importo ulteriore, lo stesso verrà iscritto nel patrimonio netto come riserva (in caso di buon affare) o come specifico fondo per rischi e oneri alla voce B del passivo (qualora sia a fronte di prevedibili perdite future del complesso aziendale acquisito). Come detto in precedenza, la differenza sta nel fatto che **nei principi nazionali il *badwill* residuo è iscritto nello stato patrimoniale**, mentre **nei principi internazionali esso trova allocazione direttamente a conto economico**.

Il trattamento fiscale del *badwill*

La recente **risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 538 del 6 agosto 2021** ha riguardato un'**aggregazione effettuata ai sensi dell'Ifrs 3** per chiarire i **profili fiscali relativi al processo di Ppa che ha portato all'emersione di un *badwill***.

Nel caso di specie, è stato individuato dapprima un **negative *goodwill* lordo**, come differenza fra il prezzo corrisposto e il valore contabile degli *asset* e delle passività trasferite. Dopodiché è stato determinato il *fair value* dei crediti verso la clientela che è risultato inferiore al valore contabile dei crediti stessi. Inoltre è

5. *Questo aspetto, come si vedrà in seguito, ha delle importanti ripercussioni dal punto di vista fiscale, perché la base imponibile delle imprese industriali ai fini Irap si determina in maniera differente rispetto alle imprese bancarie, assicurative e finanziarie in generale. Per queste ultime, infatti, la relativa "area caratteristica" rispetto alle imprese industriali risulta più ristretta, cosicché residuano diverse componenti (positive e negative) di bilancio che sono fuori da tale area caratteristica (ovvero margine di intermediazione per le banche e conto tecnico per le assicurazioni) e che dunque non rilevano ai fini Irap. Questo fenomeno si è, di contro, notevolmente assottigliato per le imprese industriali, a seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria dal bilancio per l'introduzione delle novità previste dal Dlgs 139/2015.*

ESEMPIO

Vediamo in *tabella 1* un esempio che illustra il processo di Ppa.

TABELLA 1 - PROCESSO DI PPA

	Valore contabile	
Impianti	20,00	
Magazzino	50,00	
Crediti verso clienti	30,00	
Debiti verso fornitori	20,00	
Fondi per rischi e oneri	-	
Totale	**80,00**	
Corrispettivo	**50,00**	
Eccedenza	**30,00**	
	Valore contabile	***Fair value/Ppa***
Impianti	20,00	20,00
Magazzino	50,00	45,00
Crediti verso clienti	30,00	25,00
Debiti verso fornitori	20,00	20,00
Fondi per rischi e oneri	-	5,00
Totale	**80,00**	**65,00**
Corrispettivo	**50,00**	
Eccedenza residua dopo Ppa	**15,00**	

Immaginiamo quindi che il valore contabile degli attivi e passivi oggetto di trasferimento sia pari a 80 e che il corrispettivo pattuito sia pari a 50, a fronte di un acquisto effettuato a prezzi favorevoli. Ciò determina uno sbilancio pari a 30 (negative *goodwill* lordo), che andrà, in prima battuta, imputato al minore valore delle poste attive e/o all'iscrizione di un fondo per rischi e oneri futuri.
Nel processo di Ppa, si andrà quindi a determinare il *fair value* delle poste attive e passive trasferite.
Nel caso specifico, il magazzino subirà una svalutazione di 5, così come i crediti a fronte di probabili minori incassi.
Inoltre verrà stanziato un fondo per rischi e oneri pari a 5.
Si determinerà pertanto un'eccedenza residua pari a 15, dopo avere iscritto gli elementi patrimoniali al *fair value*.
Coerentemente con quanto dispone il paragrafo 34 dell'Ifrs 3, l'eccedenza residua di 15 (negative *goodwill* netto) dovrà essere rilevata dall'acquirente come utile, risultante nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, alla data di acquisizione.

stato effettuato un accantonamento a fondi per rischi e oneri che non figuravano tra le passività del complesso acquisito. In tal modo, è stato determinato un **negative *goodwill* netto residuo**, che, come tale, è stato imputato a conto economico in presenza di un acquisto favorevole.

La risposta dell'Agenzia ha pertanto riguardato il corretto trattamento fiscale (ai fini Ires e Irap) delle poste "Rettifiche dei crediti v/clienti", "Fondo rischi e oneri" e "*negative goodwill* residuo", nell'ambito del

processo di *purchase price allocation* previsto dallo standard Ifrs 3 in materia di *business combinations*, applicato dall'acquirente di tre rami d'azienda.

L'Agenzia ricorda che, per i soggetti Ias (ma anche per quelli Oic), vale il **principio di derivazione rafforzata**, ai sensi dell'articolo 83 del Tuir[6]. Esistono poi alcune **deroghe**, come, ad esempio, per le cessioni di azienda, laddove il legislatore ha previsto che, ai fini fiscali, assuma rilevanza il principio ordinario secondo cui «... *i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto*» (in tale senso si esprime la relazione illustrativa al regolamento Ias)[7]. Questa previsione vale sia per le operazioni che si connotano come "*business combination under common control*" (ovvero operazioni infragruppo), sia nei casi di aggregazioni aziendali (ovvero operazioni con parti terze).

L'Agenzia richiama quanto affermato nella **risoluzione 184/E/2007 in tema di *badwill***, che costituisce un fondo per oneri futuri, il cui utilizzo a copertura dei suddetti oneri rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile. La pronuncia aveva riguardato la casistica di un soggetto Oic, chiarendo che il *badwill* deve essere considerato alla stregua di un fondo fiscalmente dedotto e deve pertanto concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito imponibile, a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura, tramite la rilevazione di sopravvenienze attive a conto economico aventi valenza fiscale (utilizzo del fondo), e mediante lo stralcio finale dell'eventuale eccedenza nel primo esercizio in cui le perdite coperte dal fondo non dovessero più verificarsi, sempre tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile.

Tali chiarimenti, secondo l'Agenzia, possono essere mutuati anche per i soggetti Ias/Ifrs alle prese con il processo di Ppa a seguito di aggregazione aziendale. Pertanto, per ciò che concerne i crediti verso la clientela, l'Agenzia concorda con la soluzione prevista dall'istante, ovvero quella per cui, anziché effettuare una variazione in diminuzione (ai fini Ires e Irap) per la rettifica dei crediti e una in aumento per l'utilizzo del *badwill*, si tiene traccia delle rettifiche effettuate nei propri file di calcolo senza necessariamente "inquinare" le dichiarazioni fiscali.

Similmente, per quanto riguarda l'istituzione di un fondo per rischi e oneri, il suo utilizzo avrà rilievo tanto ai fini Ires, quanto ai fini Irap, in quest'ultimo caso nei limiti della rilevanza del relativo costo alla base imponibile del tributo regionale. Lo stesso dicasi per il rilascio del fondo per il venire meno degli oneri sottostanti, che sarà sempre rilevante ai fini Ires, mentre risulterà assoggettato a Irap solo se confluito in una voce di CE rilevante ai fini di tale tributo.

Infine, per quanto concerne il **negative *goodwill* netto**, che verrà **iscritto a conto economico**, esso assumerà **rilevanza ai fini Ires**, mentre **ai fini Irap ciò dipende da dove esso verrà iscritto**. Giova considerare infatti che, nel caso di specie, trattandosi di ambito bancario (articolo 6, comma 1, del Dlgs 446/1997), qualora l'iscrizione avvenga al di fuori del margine di intermediazione, il provento non sarebbe rilevante ai fini Irap. ➤

6. *Il principio di derivazione rafforzata stabilisce che l'imponibile fiscale discende direttamente dall'utile civilistico sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò vale sia per i soggetti Ias/Ifrs, sia per quelli Oic (a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015),a eccezione delle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, per le quali vige il principio di derivazione semplice. La derivazione rafforzata (anche se non piena) ha l'obiettivo di ridurre le casistiche di doppio binario fra piano civilistico e piano fiscale.*

7. *L'articolo 4, comma 3, del Dm 48 del 1° aprile 2009 (regolamento Ias) stabilisce infatti che «Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti».*